



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 849 DEL 06/12/2016

### Servizio POLIZIA PROVINCIALE

**OGGETTO: ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO FISSO CON RINNOVO TACITO ANNUALE: CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 280/2016.**

#### IL DIRIGENTE

Vista l'autorizzazione n.280/2016 rilasciata al sig. Cornale Andrea residente a Recoaro Terme in via Storti 92, per esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso con rinnovo tacito annuale, in località “Buse del Scumisebe” del comune di Recoaro Terme – foglio 37 – mappale n. 21;

Vista la segnalazione in data 16/09/2016 del sig. Giorgetti Matteo, dal 2012 titolare di un appostamento fisso situato nelle vicinanze dell'appostamento del sig. Cornale Andrea, che ha evidenziato il mancato rispetto della distanza minima tra i due capanni di caccia;

Preso atto che il vigente Piano Faunistico Venatorio provinciale prevede : “La distanza tra due appostamenti fissi attigui è di (...omissis...) 200 metri nella zona faunistica delle Alpi. (...omissis...). Alle distanze suindicate si può derogare solo previo accordo fra i titolari.”;

Che il Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi, stabilisce parimenti all'art.16 : “Tra gli appostamenti, fissi o temporanei, deve essere osservata una distanza minima di 200 metri, salvo i diritti di preesistenza e diverso accordo tra i titolari (...);”

Vista la relazione e il sopralluogo effettuato dalla Polizia Provinciale in data 23/09/2016, dal quale è risultato che la distanza tra i due appostamenti in questione era inferiore a quella prescritta;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca dell'autorizzazione n. 280/2016 per mancanza delle distanze prescritte da altro appostamento fisso preesistente, sempre in loc. “Buse del Scumisebe”, senza il consenso del titolare di quest'ultimo;

Vista la nota raccomandata a.r. del 05/10/2016, prot. 66828, con la quale questa Amministrazione ha comunicato al sig. Cornale Andrea l'avvio del procedimento di revoca

dell'autorizzazione n. 280/2016 sopra richiamata, nonché l'immediata sospensione dell'efficacia della stessa autorizzazione, a motivo della mancanza delle prescritte distanze da altro appostamento, con palese violazione dell'art. 16 punto 4 del Regolamento Zona Alpi;

Considerato che, nella sopra richiamata nota di avvio del procedimento, attivato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, venivano regolarmente indicati, sia il responsabile del procedimento, sia il termine di giorni dieci entro i quali il sig. Cornale Andrea sarebbe potuto intervenire nel procedimento stesso;

Dato atto che lo stesso non ha ritenuto di intervenire nel procedimento, né sono emersi nel frattempo elementi tali da modificare le iniziali motivazioni che avevano indotto all'attivazione del procedimento di revoca;

Attesa la necessità di chiudere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione n. 280/2016, rilasciata al sig. Cornale Andrea con rinnovo tacito dal 2016/2017 al 2020/2021;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n. 76 del 03/08/2016 è stato approvato il PEG dell'anno 2016 per la sola parte contabile;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## **DETERMINA**

1. di revocare, per quanto in premessa, l'autorizzazione n. 280/2016, rilasciata al sig. Cornale Andrea da Recoaro Terme con rinnovo tacito annuale per esercitare l'attività venatoria da un appostamento fisso di caccia;
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento di revoca, attivato con nota del 05/10/2016, prot. n. 66828;
3. di disporre che il Cornale Andrea rimuova l'appostamento fisso oggetto del contenzioso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, e contestuale ripristino dello stato originario dei luoghi;
4. di informare altresì l'interessato che trattasi di provvedimento definitivo, avverso il quale è possibile presentare ricorso, nei termini di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto e ricorso straordinario al Capo dello Stato;
5. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio delle Province (ai sensi art.49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);

6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N.323).

Vicenza, 06/12/2016

**Sottoscritta dal Dirigente  
(ARZENTON ADRIANO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Lucia Privitera*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 849 DEL 06/12/2016

Servizio POLIZIA PROVINCIALE  
Proposta N° 1133 / 2016

---

**OGGETTO: ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO FISSO CON RINNOVO TACITO ANNUALE: CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 280/2016.**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 07/12/2016

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**